

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 maggio 2015, n. 59.

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 2015

MATTARELLA

RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri

ALFANO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1818):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Renzi) e dal Ministro dell'interno (Alfano), in data 18 marzo 2015.

Assegnato alla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede referente, in data 18 marzo 2015, con il parere delle Commissioni 1ª (affari costituzionali), 5ª (bilancio) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 19 marzo 2015.

Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede referente, il 24 marzo 2015; il 1º, 8 e 14 aprile 2015.

Esaminato in Aula l'8 aprile 2015 e approvato il 21 aprile 2015.

Camera dei deputati (atto n. 3059):

Assegnato alla I Commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 21 aprile 2015, con il parere del Comitato per la Legislazione della V Commissione (bilancio).

Esaminato dalla I Commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 28 e 30 aprile 2015; il 5 maggio 2015.

Esaminato in Aula il 28 aprile 2015 e approvato il 6 maggio 2015.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 64 del 18 marzo 2015.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 47, è ripubblicato il testo del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

15G00075

**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 24 marzo 2015, n. 60.

Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID) e modifiche al decreto 16 aprile 2012, n. 75, concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione del volume.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;


Visto in particolare l'articolo 19, comma 2, del citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o più decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal predetto decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che conserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni ed in particolare l'articolo 29, comma 2, relativo alla facoltà da parte del Ministero dello sviluppo economico di avvalersi degli uffici delle Camere di commercio;

Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;



Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerale della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto 29 agosto 2007 che incarica le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di svolgere la vigilanza del mercato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 21 gennaio 2010, con il quale si è provveduto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, a designare ACCREDIA quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, concernente la riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento all'articolo 19, concernente la segnalazione certificata di inizio attività - S.C.I.A.;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Vista la legge 21 febbraio 2014, n. 9 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe

elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 6-septies del citato decreto-legge n. 145 del 2013, secondo cui «con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico adottati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, ovvero con successivi decreti adottati secondo la medesima procedura, sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche i controlli successivi, relativamente agli strumenti di misura già messi in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo»;

Vista la circolare 23 maggio 2011, emessa dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Agenzia delle Dogane, relativa ai controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva e complessi di misura elettrici utilizzati per l'accertamento dei flussi energetici ai fini fiscali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 aprile 2012, n. 75, recante il Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID);

Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni e integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400/1988, con nota n. 0026536 del 17 novembre 2014;

Visto il decreto ministeriale del 6 giugno 2014, recante la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato, prof. Claudio De Vincenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 2014, con il quale è stato attribuito al prof. Claudio De Vincenti il titolo di Vice Ministro;

ADOPTA
il seguente regolamento:


Capo I

CRITERI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento, salvo quanto espressamente previsto all'articolo 5, comma 6 e all'articolo 21, si applica ai controlli metrologici successivi relativi ai contatori di energia elettrica attiva definiti all'allegato MI-003 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.



Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) «decreto», il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
- b) «allegato MI-003», l'allegato MI-003 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
- c) «contatore», un contatore di energia elettrica attiva di cui all'allegato MI-003 che misura l'energia elettrica attiva consumata in un circuito;
- d) «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;
- e) «verificazione periodica del contatore», il controllo metrologico legale periodico effettuato sui contatori dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi comportante la rimozione di sigillo di protezione, anche di tipo elettronico;
- f) «controlli metrologici casuali», i controlli metrologici legali, diversi da quelli della lettera e), effettuati su strumenti in servizio, ivi compresi quelli effettuati in sede di sorveglianza, intesi ad accertare il loro corretto funzionamento ed utilizzo;
- g) «titolare del contatore», la persona fisica o giuridica titolare della proprietà di detto contatore o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura;
- h) «norma armonizzata» una norma così come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- i) «raccomandazione OIML», la Raccomandazione Internazionale adottata dall'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale;
- l) «organismo nazionale di accreditamento», l'unico organismo che in uno Stato membro è autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;
- m) «contrassegno» l'etichetta, che al distacco si distrugge, da applicare sugli strumenti di misura per attestare l'esito della verifica.
- n) «sigilli», i sigilli di protezione anche di tipo elettronico, previsti negli attestati CE del tipo e di progetto ed applicati sui contatori dagli organismi notificati e dai fabbricanti in sede di accertamento della conformità e dagli organismi che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attività all'Unione Italiana delle Camere di Commercio atti a garantire l'integrità dello strumento;
- o) «libretto metrologico», il libretto, su supporto cartaceo o informatico o digitale, su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell'allegato II;
- p) «S.C.I.A.», segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- q) «organismo», l'organismo che effettua la verifica periodica dei contatori a seguito della presentazione a Unioncamere della S.C.I.A., conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che ese-

guono ispezioni – e future revisioni o UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura – e future revisioni, come laboratorio di taratura, o UNI CEI EN 45011:1999 - Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti - o UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni;

r) «officina elettrica», l'officina come definita all'articolo 54 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

s) «laboratori accreditati ai fini fiscali» i laboratori accreditati secondo il documento ACCREDIA DT-01-DT che effettuano taratura dei sistemi di misura dell'energia elettrica operanti in ambito fiscale;

t) «ACCREDIA», l'organismo nazionale italiano di accreditamento;

u) «Unioncamere», l'Unione Italiana delle Camere di Commercio;

v) «Contatore di controllo» un contatore utilizzato per il controllo di altri contatori.

Art. 3.

Controlli successivi

1. I contatori qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti ai seguenti controlli successivi:

- a) verifica periodica;
- b) controlli metrologici casuali.

In sede di controlli successivi ai contatori non possono essere aggiunti ulteriori sigilli rispetto a quelli già previsti negli attestati di esame CE del tipo o di progetto rilasciati dagli organismi notificati, ferma restando la possibilità di apporre sigilli facoltativi da parte dell'installatore.

2. Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire nei controlli successivi e di meglio specificare le prescrizioni al riguardo già contenute nel presente regolamento, possono essere definite dal Ministro dello sviluppo economico apposite direttive, anche rinviando a specifiche norme tecniche, per l'effettuazione dei controlli successivi sui contatori.

3. Mediante accordi procedurali stipulati dal Ministero dello sviluppo economico e da Unioncamere, rispettivamente, con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con ACCREDIA e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le opportune intese per coordinare e migliorare l'efficacia dei rispettivi interventi e per evitare duplicazioni di adempimenti e di oneri a carico dei titolari dei contatori o degli organismi che effettuano la verifica periodica.


Art. 4.

Criteri per la verifica periodica

1. La periodicità della verifica periodica dei contatori è riportata nell'allegato I.

2. Gli errori massimi tollerati in sede di verifica periodica dei contatori sono pari agli errori fissati dalla relativa norma armonizzata o raccomandazione OIML per i controlli dei contatori in servizio per la stessa tipologia e classe di accuratezza.

3. Nei casi in cui la pertinente norma armonizzata o raccomandazione OIML non prevede errori specifici



ci per le verifiche sugli strumenti in servizio, gli errori massimi tollerati in sede di verifica periodica sono pari a quelli stabiliti nell'allegato MI-003 della direttiva 2004/22/CE, punto 3.

4. Ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l'organismo che esegue per la prima volta la verifica periodica dota il contatore, senza oneri per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico su supporto cartaceo o informatico o digitale, contenente le informazioni di cui all'allegato II del presente decreto.

5. Nel caso in cui un contatore elettrico è stato sottoposto alla verifica periodica, il titolare di detto contatore esibisce, su richiesta degli incaricati dei controlli metrologici successivi, il relativo libretto metrologico o la stampa del supporto elettronico dello stesso, salvo il caso in cui venga gestito in maniera digitale, che riporta cronologicamente gli interventi effettuati.

6. Nell'allegato III sono riportati i disegni cui devono conformarsi:

a) il contrassegno da applicare sugli strumenti, attestante l'esito positivo della verifica periodica;

b) il contrassegno da applicare sugli strumenti, attestante l'esito negativo della verifica periodica o dei controlli casuali.

7. La verifica periodica può essere effettuata, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 9, sia in un laboratorio accreditato per la taratura o prova di sistemi di misura per l'energia elettrica, sia sul luogo di funzionamento.

Art. 5.

Criteri per i controlli metrologici casuali

1. I controlli metrologici casuali sui contatori in servizio sono eseguiti dalle Camere di commercio, casualmente, senza determinata periodicità e senza preavviso; detti controlli possono essere effettuati, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 9, sia in un laboratorio accreditato per la taratura o prova di sistemi di misura per l'energia elettrica, sia sul luogo di funzionamento.

2. Con le stesse modalità previste dal presente articolo sono altresì eseguiti controlli in contraddittorio nel caso in cui il titolare del contatore, o altra parte interessata nella misurazione, ne faccia richiesta alla Camera di Commercio competente per territorio.

3. Nei controlli di cui al comma 1 sono effettuate, secondo i casi, una o più delle prove previste per la verifica periodica, e gli strumenti di misura utilizzati rispettano le prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, dell'articolo 9.

4. Gli errori massimi tollerati in sede di controlli casuali sono superiori del 50% rispetto a quelli stabiliti per la verifica periodica di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

5. Nel caso in cui lo strumento non supera il controllo per non conformità formali, oppure l'errore dello strumento risulta compreso tra l'errore massimo permesso in sede di verifica periodica e quello di cui al comma 4, ferme restando le implicazioni fiscali e tributarie, il soggetto incaricato del controllo ordina al titolare del contatore di aggiustare lo strumento a proprie spese e di sottoporlo nuovamente a verifica periodica entro 30 giorni. Il titolare del contatore ha facoltà di provvedere alla sostituzione del contatore anziché alla riparazione.

6. I contatori di energia elettrica, già messi in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, possono essere sottoposti a controlli casuali o, su richiesta, a controlli in contraddittorio, da parte delle Camere di commercio per accertare il rispetto degli errori massimi tollerati previsti dalle pertinenti norme o Raccomandazioni OIML.

Art. 6.

Soggetti incaricati dell'esecuzione della verifica periodica

1. La verifica periodica dei contatori è effettuata da organismi che hanno presentato apposita S.C.I.A. a Unioncamere.

2. I laboratori accreditati per i fini fiscali, oltre ai controlli di natura tributaria, possono effettuare anche le verifiche periodiche sui contatori dopo aver presentato apposita S.C.I.A. a Unioncamere.

Art. 7.

Soggetti incaricati dei controlli casuali

1. I controlli casuali dei contatori sono effettuati dalle Camere di Commercio.

2. Restano ferme le competenze degli organi di polizia giudiziaria abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesi e misure.

3. I contatori possono essere sottoposti a controlli metrologici casuali anche su iniziativa dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Capo II

VERIFICAZIONE PERIODICA

Art. 8.


Generalità

1. I contatori utilizzati per una funzione di misura legale, sono sottoposti alla verifica periodica secondo le periodicità previste all'allegato I, che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall'anno della marcatura CE; successivamente, la verifica è effettuata secondo la periodicità fissata dall'allegato I e decorre dalla data dell'ultima verifica.

2. Il titolare del contatore richiede la verifica periodica entro la scadenza della precedente o entro dieci giorni dall'avvenuta riparazione dei contatori, se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

3. In occasione della verifica periodica contemplata dal presente regolamento, l'organismo riporta nel libretto metrologico di cui all'articolo 4, comma 4, l'annotazione delle informazioni previste dall'allegato II.

4. L'esito della verifica periodica è attestato mediante l'applicazione di uno dei contrassegni di cui all'allegato III e il ripristino degli eventuali sigilli rimossi. Il contrassegno dell'esito negativo è rimosso, dopo la riparazione, a seguito della richiesta di una nuova verifica periodica. Nel caso in cui il contrassegno dell'esito della verifica non può essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della verifica, l'esito è attestato solo sul libretto metrologico.



5. Nel contrassegno di cui al precedente comma 4 è riportato il logo recante gli elementi identificativi previsti all'articolo 16, comma 2, dell'organismo che ha effettuato la verifica periodica.

6. I contatori utilizzati nelle officine elettriche sono sottoposti a controlli periodici da parte dei laboratori accreditati per i fini fiscali secondo le periodicità previste all'Allegato I.

7. Qualora alla scadenza della verifica periodica il contatore risulta installato presso un'utenza con fornitura non attiva, il titolare del contatore richiede una nuova verifica periodica del medesimo contatore entro trenta giorni dall'avvenuta riattivazione della fornitura.

8. I contatori rimossi, possono nuovamente essere messi in servizio, restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 12 e le annotazioni sul libretto metrologico.

Art. 9.

Procedure per la verifica periodica

1. Le procedure da seguire nella verifica periodica dei contatori sono rivolte ad accertare il rispetto di specifici requisiti, escludendosi qualsiasi operazione che comporti l'alterazione dei parametri di lavoro, lo smontaggio di componenti e la rimozione di sigilli con esclusione di quelli facoltativi apposti dall'installatore. Nelle more dell'adozione delle direttive previste al comma 3 dell'articolo 3, la verifica periodica è eseguita tenendo presenti i principi desumibili dalle prescrizioni in materia di verifica CE della pertinente norma armonizzata o, in sua assenza, delle relative raccomandazioni OIML. Si applicano inoltre le eventuali procedure specificamente previste per controlli analoghi dai relativi attestati di esame CE del tipo o di progetto nonché, presso le officine elettriche, le eventuali procedure previste dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Gli strumenti di misura utilizzati nella verifica periodica devono essere in grado di consentire l'esecuzione della verifica con un'incertezza estesa, corrispondente ad un livello di fiducia del 95%, non superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato previsto per la tipologia di verifica che si esegue per ogni punto di misura previsto.

3. Gli strumenti di misura utilizzati dall'organismo per le verifiche e i controlli devono essere muniti di certificato di taratura rilasciato da un Istituto Metrologico Nazionale o da laboratori di taratura accreditati, per la grandezza e il campo di misura che gli strumenti di misura sono destinati a misurare, da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio o da enti firmatari degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento ILAC. Tale certificazione è ripetuta almeno annualmente. Le incertezze riportate nel certificato dovranno essere almeno 3 volte migliori delle incertezze d'uso dello strumento di misura oggetto della taratura.

4. Gli strumenti di misura necessari per le funzioni da svolgere sono nella disponibilità materiale dell'organismo che svolge la verifica, anche per mezzo di comodato d'uso ovvero secondo altre forme che ne assicurino l'effettiva disponibilità.

Art. 10.

Organismi

1. I requisiti degli organismi sono riportati al Capo III.

2. L'Unioncamere forma l'elenco degli organismi che hanno presentato apposita S.C.I.A. a Unioncamere e che risultano in possesso dei requisiti di cui al Capo III. Tale elenco è reso pubblico, e consultabile anche per via telematica, e contiene almeno i seguenti dati:

a) nome, denominazione o ragione sociale dell'organismo;

b) nome e cognome del responsabile delle attività di verifica periodica;

c) indirizzo completo della sede legale e di tutte le sedi operative ove è svolta l'attività di verifica periodica;

d) elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli utilizzati;

e) tipologia di contatori per i quali è autorizzato alla verifica periodica;

f) recapito telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;

g) data di inizio attività, dell'eventuale divieto di prosecuzione dell'attività e di cessazione;

h) pubblicazione delle eventuali violazioni accertate.

Art. 11.

Riparazione degli strumenti

1. Qualora i controlli successivi sui contatori hanno esito negativo, questi possono essere detenuti dal titolare del contatore nel luogo di impiego purché muniti del contrassegno previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b) e non utilizzati. Gli stessi strumenti, qualora la verifica periodica non avvenga contestualmente alla riparazione, possono essere riutilizzati, previa richiesta di una nuova verifica periodica, purché muniti di sigilli provvisori applicati, a richiesta del titolare del contatore, in sostituzione di quelli rimossi, fino all'esecuzione della verifica periodica.

2. Il titolare del contatore richiede una nuova verifica periodica nei casi in cui ha provveduto a una riparazione del contatore che ha comportato la rimozione di sigilli. Gli strumenti possono essere utilizzati con i sigilli provvisori applicati dal riparatore, a richiesta dell'utente, fino all'esecuzione della verifica periodica.

3. La verifica periodica è eseguita entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'organismo.


Art. 12.

Obblighi del titolare del contatore

1. I titolari dei contatori soggetti all'obbligo della verifica periodica:

a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio competente e all'Unioncamere la data di inizio e di fine dell'utilizzo e gli altri elementi previsti al successivo articolo 13 comma 2, del contatore, indicandone l'eventuale uso temporaneo;

b) garantiscono il corretto funzionamento dei loro contatori, conservano inoltre la documentazione a corredo dello strumento e il libretto metrologico che deve contenere almeno gli elementi informativi riportati nell'allegato II;



c) mantengono l'integrità del contrassegno apposto in sede di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo o elemento di protezione;

d) curano l'integrità dei sigilli provvisori di cui richiedono l'applicazione al riparatore.

Art. 13.

Elenco titolari di contatori

1. La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 12 comma 1, e delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attività di verifica periodica e degli esiti dell'attività relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere.

2. Le Camere di commercio formano altresì l'elenco dei titolari dei contatori, consultabile da chi ne ha titolo anche per via telematica ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia di metrologia legale, contenente:

a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del contatore;

b) indirizzo presso cui il contatore è in servizio, qualora diverso dal precedente;

c) codice identificativo del punto di prelievo (POD) qualora presente;

d) tipo del contatore;

e) marca, modello e classe del contatore;

f) anno della marcatura CE del contatore;

g) potenza impegnata dall'impianto elettrico nel quale il contatore è installato;

h) numero di serie del contatore;

i) data di messa in servizio e di cessazione del contatore;

l) specifica dell'eventuale uso temporaneo del contatore.

Capo III

ORGANISMI

Art. 14.

Presupposti e requisiti

1. Gli organismi che hanno presentato apposita S.C.I.A. a Unioncamere, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti del presente decreto, effettuano la verifica periodica. Nei casi previsti dall'articolo 15 possono effettuare sia l'assistenza e la riparazione dei contatori.

2. L'organismo al momento della presentazione della S.C.I.A. dichiara il possesso di un certificato di accreditamento con scopo conforme al presente decreto, rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento, attestante che l'organismo stesso è conforme ai requisiti di una delle norme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g); inoltre l'organismo dichiara anche la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e delle altre norme applicabili.

3. Se l'organismo al momento della presentazione della S.C.I.A. non è già accreditato, dichiara di aver presentato domanda di accreditamento a un organismo nazionale di accreditamento, che la stessa è stata accettata

e di operare già in conformità a una delle norme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) e di rispettare i requisiti di cui al presente regolamento e delle altre norme applicabili. Entro 270 giorni dall'inizio dell'attività deve inoltrare a Unioncamere il certificato di accreditamento di cui al comma 2. In assenza di tale adempimento gli effetti connessi alla S.C.I.A. sono sospesi e, dopo ulteriori 60 giorni, cessano di diritto. L'ente che rilascia il certificato di accreditamento deve fornire evidenza che le verifiche compiute sull'organismo abbiano pienamente considerato i contenuti del presente decreto.

4. Gli organismi di cui al comma 1, nominano un responsabile e un eventuale sostituto per l'attività di verifica periodica disciplinata dal presente regolamento.

Art. 15.

Indipendenza degli organismi e sigilli

1. L'organismo che rispetta i criteri minimi d'indipendenza di cui all'appendice A punto A.3 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e future revisioni, può eseguire la verifica periodica e quella di riparazione, mentre nel caso in cui detto organismo rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice A punto A.1, può eseguire solo la verifica periodica.

2. L'organismo che rispetta i requisiti minimi d'indipendenza della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e future revisioni, può eseguire la verifica periodica e quella di riparazione.

3. L'organismo che rispetta i requisiti minimi d'indipendenza della norma UNI CEI EN 45011:1999 o UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e future revisioni, può eseguire solo la verifica periodica.

4. L'incaricato della verifica periodica, nei casi in cui svolge contestualmente anche le funzioni di riparazione, dà evidenza delle operazioni svolte sul libretto metrologico.

5. I sigilli applicati sui contatori in sede di verifica periodica da parte dell'organismo incaricato, al fine di ripristinare quelli rimossi a seguito di riparazione o per altra qualsiasi causa già posti a salvaguardia dell'inaccessibilità agli organi interni e dei dispositivi di taratura, sono equivalenti a quelli apposti dagli organismi notificati e/o dal fabbricante in sede di accertamento della conformità.

Art. 16.


S.C.I.A.

1. Gli organismi interessati presentano apposita S.C.I.A. ad Unioncamere. La S.C.I.A. contiene:

a) copia del certificato di accreditamento in corso di validità o dichiarazione dell'organismo nazionale di accreditamento che la domanda di accreditamento è stata accettata; il certificato e la dichiarazione si riferiscono esplicitamente alle attività disciplinate dal presente regolamento;

b) l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di contatori sui quali effettua la verifica periodica;

c) la dichiarazione con cui il legale rappresentante ed il responsabile della verifica periodica si impegnano ad adempiere agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività segnalata;



d) l'indicazione del responsabile della verifica periodica e del suo eventuale sostituto;

e) l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi delle verificazioni periodiche effettuate;

f) documentazione relativa alle procedure tecniche ed istruzioni con particolare riferimento a quelle relative alla verifica periodica ed alla gestione delle attrezzature.

2. L'Unioncamere al momento del ricevimento della segnalazione provvede all'assegnazione del numero identificativo, da inserire nel logo del sigillo, e a comunicare alle Camere di commercio l'avvenuta presentazione della segnalazione e il nome del responsabile della verifica periodica. Il logo contiene il suddetto numero, preceduto dalla sigla della provincia in cui l'organismo di ispezione ha la sede legale e da tale sigla separato da una stella, iscritti in una circonferenza.

3. L'organismo, entro 30 giorni dall'assegnazione del numero identificativo, provvede al deposito presso Unioncamere del logo che utilizza nei sigilli e nel contrassegno ai fini della verifica periodica e della riparazione.

4. Gli eventuali costi relativi agli accertamenti e alla vigilanza sull'organismo di cui all'articolo 19 sono a carico dell'organismo che ha presentato la segnalazione.

5. Gli organismi possono operare su tutto il territorio nazionale.

Art. 17.

Divieto di prosecuzione dell'attività e provvedimenti di autotutela

1. L'Unioncamere entro 60 giorni procede alla verifica documentale della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo, e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, inibisce la prosecuzione dell'attività, salvo che, ove ciò sia possibile l'organismo interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato da Unioncamere stessa in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

2. Decorso il termine di 60 giorni di cui al comma 1, l'Unioncamere può intervenire solo:

a) mediante provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*octies* della legge n. 241 del 1990;

b) mediante procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 se sono state rese, in sede di S.C.I.A., dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci.

3. Il divieto di prosecuzione dell'attività è adottato, sentito l'organismo, da Unioncamere e contiene la motivazione della decisione adottata, nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso. Tale divieto è adottato anche nei casi di sospensione o revoca del certificato di accreditamento.

4. L'organismo oggetto di provvedimenti di inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere, a seguito della notifica del provvedimento medesimo, comunica ai titolari dei contatori oggetto di verifiche periodiche già programmate, l'impossibilità

ad eseguire le verifiche. I titolari dei contatori dovranno riprogrammare con altro organismo, entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

Art. 18.

Obbligo di registrazione e di comunicazione

1. Gli organismi inviano telematicamente entro sette giorni lavorativi dalla verifica, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verifica periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con i seguenti elementi:

a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del contatore;

b) indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente;

c) codice identificativo del punto di prelievo (POD), qualora presente;

d) tipo del contatore;

e) marca, modello e classe del contatore;

f) numero di serie del contatore;

g) tensione dell'impianto elettrico nel quale il contatore è installato;

h) data di messa in servizio e di cessazione del contatore;

i) specifica dell'eventuale uso temporaneo del contatore;

l) data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verifica;

m) esito della verifica e, ove positiva, la data di scadenza;

n) eventuali anomalie riscontrate, se la verifica ha dato esito negativo;

o) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.

2. L'organismo tiene un registro, su supporto cartaceo o informatico, sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verifica periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito.


Art. 19.

Vigilanza sugli organismi

1. L'organismo nazionale di accreditamento esegue la propria attività di sorveglianza sugli organismi accreditati in conformità alle norme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q).

2. L'organismo nazionale di accreditamento comunica tempestivamente a Unioncamere la sospensione o revoca del certificato di accreditamento a seguito dell'attività di sorveglianza di cui al punto precedente per il seguito di competenza di cui all'articolo 17; la comunicazione è resa anche all'Agenzia delle Dogane nel caso di laboratori accreditati per fini fiscali.

3. La vigilanza sulle verificazioni periodiche effettuate dagli organismi è svolta dalla Camera di commercio competente per territorio, fino all'1% degli strumenti verificati dagli organismi computati su base annuale. Gli strumenti di misura e le risorse necessarie alla verifica sono messi a disposizione della Camera di commercio dall'organismo che ha eseguito la verifica.



4. La disposizione di cui al comma 3, non si applica nel caso in cui l'organismo comunica in via telematica alla Camera di commercio competente per territorio il piano di lavoro e gli utenti presso cui effettua la verifica periodica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi.

5. I risultati delle operazioni di vigilanza effettuate dalle Camere di commercio sono trasmessi a Unioncamere a fine di monitoraggio e, in caso di anomalie riscontrate, anche all'organismo nazionale di accreditamento per gli eventuali conseguenti provvedimenti.

6. Le Camere di commercio esercitano funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme del presente decreto.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 20.

Disposizioni transitorie

1. Gli obblighi a carico dei titolari dei contatori, previsti dagli articoli 8 e 12, sono differiti rispettivamente di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, quanto a quelli direttamente o indirettamente connessi alla sottoposizione a verifica periodica, e di 6 mesi dalla medesima data, relativamente a quelli di semplice comunicazione alla Camera di commercio di dati ed informazioni non connessi a tale verifica.

Capo V

MODIFICHE ALLA PERIODICITÀ DEI CONTROLLI SUCCESSIVI PER I MISURATORI DEL GAS

Art. 21.

Modifiche al decreto ministeriale 16 aprile 2012, n. 75

1. Nell'allegato I del decreto ministeriale 16 aprile 2012, n. 75, le parole «entro 15 anni per i contatori a pareti deformabili», sono sostituite dalle parole «entro 16 anni per i contatori a pareti deformabili» e le parole «entro 5 anni per i contatori di altre tecnologie rispetto a quelle sopra indicate» sono sostituite dalle parole: «entro 8 anni per i contatori di altre tecnologie rispetto a quelle sopra indicate e per i dispositivi di conversione del volume approvati assieme ai contatori, anche per le tecnologie sopra indicate».

2. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto 16 aprile 2012, n. 75 è sostituito dal seguente: «1. I contatori del gas diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, e i dispositivi di conversione del volume utilizzati per una funzione di misura legale, sono sottoposti alla verifica periodica secondo le periodicità previste all'allegato I, che decorrono dalla data dello loro messa in servizio e comunque da non oltre 2 anni dall'anno in cui sono state apposte la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare; successivamente, la verifica è effettuata secondo la periodicità fissata nell'allegato I e decorre dalla data dell'ultima verifica».

3. Le modifiche alla periodicità di verifica di cui al comma 1 si applicano anche ai contatori del gas e ai dispositivi di conversione del volume già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 marzo 2015

Il vice Ministro: DE VINCENTI

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 1391

ALLEGATO I

(articolo 4, comma 1; articolo 8, comma 1)

Periodicità della verifica dei contatori.

Contatori di elettricità elettromeccanici: 18 anni.

Contatori statici:

bassa tensione (BT- fra 50V e 1000V) di classe di precisione A, B o C: 15 anni;

media e alta tensione (MT - AT > 1000V): 10 anni.

ALLEGATO II

(articolo 2, comma 1, lettera o; articolo 4, comma 4; articolo 8, comma 3; articolo 12, comma 1, lettera b)

Informazioni minime che devono essere riportate sul libretto metrologico:

Nome, indirizzo del titolare del contatore ed eventuale partita IVA;

Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, se diverso dal precedente;

Codice identificativo del punto di prelievo (POD) (se previsto);

Tipo del contatore;

Marca, modello e classe;

Tensione dell'impianto elettrico nel quale il contatore è installato;

Numero di serie;

Anno della marcatura CE;

Data di messa in servizio;


Nome dell'organismo e dell'addetto alla verifica intervenuto;

Data, e nome dell'addetto alla riparazione e descrizione delle riparazioni;

Data, esito della verifica periodica e data di scadenza;

Decisione di accettazione o di rifiuto della verifica periodica; Specifica di strumento utilizzato come «contatore temporaneo»;

Data ed esito dei controlli casuali.



ALLEGATO III
(articolo 4, comma 6; articolo 8, comma 4)

Disegni dei contrassegni

1. Contrassegno da applicare sugli strumenti di misura in caso di esito positivo della verifica periodica.


VERIFICA PERIODICA SCADENZA		
MESE	ANNO	MESE
1	XXXX (anno di scadenza)	7
2		8
3		9
4	Logo dell'organismo	10
5		11
6		12

Dimensioni dell'etichetta: quadrata (lato ≥ 40 mm)
 Colori: fondo verde con carattere di stampa nero

2. Contrassegno da applicare sugli strumenti in caso di esito negativo della verifica periodica o dei controlli casuali.



Dimensioni dell'etichetta: quadrata (≥ 20 mm di lato)
 Colori: "Scritte nere su fondo rosso"



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 (Regolamenti). — (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(Omissis). ».

— Si riporta il testo dell'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia):

«Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti). — 1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonché alla disciplina delle modalità di controllo dell'organismo da parte dei Ministri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministri ai relativi organi statutari.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, è autorità nazionale referente per le attività di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.

3. Per l'accREDITAMENTO delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accREDITAMENTO, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministri interessati disciplinano le modalità di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accREDITAMENTO, già designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministri.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministri interessati provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - Scia). —

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprendi-

toriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salvo le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* (, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo). In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-*bis*, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.


4-*bis*. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredo la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-*bis*. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.

6-*ter*. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti



direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»

— Si riporta il testo dell'articolo 54 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative):

«Art. 54 (Definizione di officina). — 1. L'officina è costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi.

2. Costituiscono officine distinte le diverse stazioni di produzione dell'energia elettrica che una stessa ditta esercita in luoghi distinti anche quando queste stazioni siano messe in comunicazione fra loro mediante un'unica stazione di distribuzione.

3. Le officine delle ditte acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio, sono costituite dall'insieme dei conduttori, degli apparecchi di trasformazione, di accumulazione e di distribuzione, a partire dalla presa dell'officina venditrice.

4. Sono da considerare come officine, agli effetti dell'imposizione, anche gli apparati di produzione e di accumulazione montati su veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati per la produzione di energia elettrica non soggetta ad imposta, di cui all'art. 52, comma 2, lettera b)».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 22 del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 (Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura):

«Art. 22 (Disposizioni transitorie). — 1. La commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti ai controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentite fino alla scadenza della validità dell'omologazione di tali strumenti. In caso di omologazione di validità indefinita, la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti a controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentite fino al 30 ottobre 2016.

2. Per gli strumenti di misura per i quali sia stata presentata la domanda di ammissione alla verifica ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in vigore prima del 30 ottobre 2006, il provvedimento di ammissione a verifica metrica e alla legalizzazione sarà rilasciato ai sensi della stessa normativa e comunque avrà validità fino al 30 ottobre 2016.

3. I dispositivi ed i sistemi di misura di cui all'articolo 1, comma 1, se utilizzati per le funzioni di misura previste al comma 2 del medesimo articolo e per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, qualora già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purché non rimossi dal luogo di utilizzazione.»

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo degli articoli 21-*quinquies* e 21-*octies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 21-*quinquies* (Revoca del provvedimento). — 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.»

«Art. 21-*octies* (Annullabilità del provvedimento). — 1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura

vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.»

Note all'art. 21:

— Si riporta il testo dell'Allegato I e dell'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16/04/2012, n. 75 (Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE - MID), come modificati dal presente decreto:

«Allegato I
(articolo 4, comma 3; articolo 8, comma 1)

Periodicità della verifica dei contatori del gas con portata massima superiore a 10 m³/h e dispositivi di conversione del volume:

Tipo di strumento

Contatori del gas:

- entro 16 anni per i contatori a pareti deformabili;

- entro 10 anni per i contatori a turbina e a rotoidi;

- entro 8 anni per i contatori di altre tecnologie rispetto a quelle sopra indicate e per i dispositivi di conversione del volume approvati assieme ai contatori, anche per le tecnologie sopra indicate

Dispositivi di conversione del volume:

- entro 4 anni nel caso in cui i sensori di temperatura e pressione sono parti integranti del dispositivo stesso;

- entro 2 anni nel caso in cui i sensori di temperatura e pressione sono elementi sostituibili con altri analoghi, senza che sia necessario modificare le altre parti dello strumento.

»

«Art. 8 (Generalità). — 1. I contatori del gas diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, e i dispositivi di conversione del volume utilizzati per una funzione di misura legale, sono sottoposti alla verifica periodica secondo le periodicità previste all'allegato I, che decorrono dalla data del loro messa in servizio e comunque da non oltre 2 anni dall'anno in cui sono state apposte la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare; successivamente, la verifica è effettuata secondo la periodicità fissata nell'allegato I e decorre dalla data dell'ultima verifica.

2. Il titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione richiede la verifica periodica entro la scadenza della precedente o entro 10 giorni dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

3. L'esito positivo della verifica periodica è attestato mediante il contrassegno di avvenuta verifica periodica di cui all'allegato III, punto 2, ed il ripristino degli eventuali sigilli rimossi, mentre quello negativo è attestato dal contrassegno di cui al punto 1. del medesimo allegato. Nel caso in cui tale contrassegno non può essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della verifica, questo è apposto sul libretto metrologico.

4. In occasione della verifica periodica contemplata dal presente regolamento, l'organismo riporta nel libretto metrologico di cui all'articolo 4, comma 6, l'annotazione delle informazioni previste all'allegato II.

5. Nel contrassegno di cui al comma 3 è riportato il logo recante gli elementi identificativi previsti all'articolo 16, comma 2, dell'organismo che ha effettuato la verifica periodica.

6. Qualora alla scadenza della verifica periodica il contatore del gas e il dispositivo di conversione risultino installati presso un'utenza con fornitura non attiva, il titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione richiede una nuova verifica periodica entro 30 giorni dall'avvenuta riattivazione della fornitura.»

15G00071

